



Comune di Rovigo

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA
MODALITÀ E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA
FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
MOTIVAZIONE QUALIFICATA**

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CONNESSE CON L'ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, RILASCIO DELLE CONCESSIONI E RISCOSSIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE ACCESSI E
PASSI CARRABILI

(D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, art. 14, comma 3, e art. 17, comma 2)

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2024

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione, nel territorio del Comune di Rovigo, del servizio delle pubbliche affissioni, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone patrimoniale unico per l'esposizione pubblicitaria, il rilascio delle concessioni e la riscossione del canone patrimoniale unico relativo all'occupazione del suolo mediante accessi e passi carrabili, la gestione delle vetrofanie, degli impianti di preinsegne (freccie direzionali), delle transenne parapetonali e pensiline.
Importo dell'affidamento	€. 1.356.650,50 iva esclusa
Ente affidante	Comune di Rovigo (RO) – C.F. : 00192630291
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (D.Lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
* solo in caso di affidamento <i>in house</i>	<p>A.S.M. Rovigo S.p.A. - C. F.: 01037490297</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: 100%</i> • <i>indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house: 3</i> • <i>indicazione di clausole statutarie di controllo analogo: artt. 28, 32, 33, 34, 35</i> • <i>indicazione della presenza di patti parasociali: nessuno</i> • <i>indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: art. 3 dello Statuto</i> • <i>descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione dell'eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisione contabile:</i> Attività svolte a favore dell'ente affidante: Servizio di verde pubblico; Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del relativo canone patrimoniale, del servizio di rilascio e riscossione del canone concessorio stradale relativo agli accessi e passi carrabili, del servizio di gestione degli spazi e degli impianti per freccie direzionali commerciali stradali e degli impianti di transenne parapetonali; Servizio Gestione aree comunali sosta a pagamento; Servizi cimiteriali; Servizio illuminazione votiva; Servizio per la gestione del servizio trasporti funebri limitato alla rimozione dei cadaveri, come modificato dalla delibera C. C. n. 16 del 11.03.2008; Servizio per la gestione delle farmacie comunali; Servizio gestione calore. Dal bilancio 2023 risulta che il 94% del fatturato è determinato da affidamenti dell'Ente socio, mentre il restante 6% da altri ricavi. • <i>indicazione del superamento delle soglie di rilevanza comunitaria: sì</i>
Durata dell'affidamento	5 (cinque) anni, dalla data di sottoscrizione del contratto
Territorio e popolazione interessata dal servizio da affidare	Territorio del Comune di Rovigo (secondo i dati ISTAT, popolazione di 50.099 abitanti al 1° gennaio 2024)

Soggetto responsabile della compilazione	
Ente di riferimento:	Comune di Rovigo
Area/Servizio:	Servizio Tributi
RUP/ Dirigente:	Dr.ssa Nicoletta Cittadin
Telefono:	0425 206 514
Email/PEC:	tributi@comune.rovigo.it
Data di redazione:	Novembre 2024

SOMMARIO

PREMESSA

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – Contesto giuridico

A.2 – Indicatori di riferimento e schemi di atto

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 – Caratteristiche del servizio

B.2 – Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 – Specificazione della modalità di affidamento prescelta

C.2 – Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 – Risultati attesi

D.2 – Comparazione con opzioni alternative

D.3 – Esperienza della gestione precedente

D.4 – Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione nella quale sono evidenziate le ragioni della scelta della modalità e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento, da parte del Comune di Rovigo alla società *in house* A.S.M. Rovigo S.p.A., della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone patrimoniale unico per l'esposizione pubblicitaria, il rilascio delle concessioni e la riscossione del canone patrimoniale unico relativo all'occupazione del suolo mediante accessi e passi carrabili, la gestione delle vetrofanie, degli impianti di preinsegne (freccie direzionali), delle transenne parapetonali e pensiline.

La presente relazione è finalizzata ad ottemperare a quanto previsto:

- dal nuovo Codice dei contratti pubblici, *ex art.* 7, comma 3, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il quale stabilisce che l'affidamento *in house* dei servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal D.Lgs. 23/12/2022, n. 201;
- dall'art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in base al quale: *“2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*;
- dall'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che: *“qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*
- dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) - richiamato ai punti 3 e 4 dall'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - riguardante i servizi pubblici locali di rilevanza economica, il quale, seppur non più vigente, continua a delineare le modalità di gestione dei suddetti servizi. Infatti, è pacifico che le attività di accertamento e riscossione possano essere affidate nel rispetto della disciplina di settore e della normativa dell'Unione Europea.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 23/12/2022, n. 201, questa relazione, una volta approvata dal Consiglio Comunale, verrà pubblicata senza indugio sul sito istituzionale di questo Comune e trasmessa contestualmente all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione.

Con la predisposizione della presente relazione si dà, altresì, atto della qualificata motivazione alla base della scelta di affidamento del servizio pubblico locale di rilevanza economica con la formula dell'*in-house providing*, come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 23/12/2022, n. 201.

§§§

All'interno del territorio del Comune di Rovigo, la gestione del servizio in oggetto nel corso degli anni è stata affidata all'Azienda A.S.P. - Azienda Speciale Pluriservizi, poi conferita in A.S.M. Rovigo S.p.A., in forza:

- del contratto di servizio per l'affidamento della gestione del servizio di accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della gestione del servizio di rilascio e riscossione del canone concessorio stradale relativo agli accessi e passi carrabili e della gestione degli spazi e degli impianti per le frecce direzionali commerciali stradali e degli impianti di transenne parapedonali, Rep. n. 5101 del 27/06/2002;
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2019, ad oggetto "*Convenzione per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del servizio di rilascio e riscossione del canone concessorio stradale relativo agli accessi e passi carrabili, del servizio di gestione degli spazi e degli impianti per frecce direzionali commerciali stradali e degli impianti di transenne parapedonali (periodo 01.01.2020 – 31.12.2024)*", dichiarata immediatamente eseguibile;
- della Determinazione Dirigenziale n. 853 del 01/04/2021, con la quale è stato disposto l'adeguamento della succitata convenzione con le disposizioni normative dettate dalla Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020.

Considerato che l'affidamento dei servizi sopraindicati ha scadenza il 31/12/2024, il Comune di Rovigo deve procedere ad una nuova assegnazione, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

L'affidamento ad A.S.M. Rovigo S.p.A. del servizio in questione trova la sua motivazione principale nel progetto di gestione complessivo di investimenti proposti dall'azienda, quale affidataria del servizio da oltre vent'anni. L'obiettivo dell'affidamento è quello di conseguire una massa critica superiore, che permetta di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché una generale elevazione dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi, a beneficio della comunità locale.

Ai predetti fini, il Comune di Rovigo ha ritenuto opportuno valutare - nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa - tra le possibili soluzioni previste dalla normativa di settore, l'affidamento diretto dei servizi in questione mediante la formula *in-house providing* in favore dell'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune di Rovigo.

Sulla base di quanto sopra, con la presente relazione si intende dare conto delle valutazioni e della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche poste a fondamento della decisione del Comune di affidare alla predetta Società a capitale interamente pubblico, secondo la formula dell'*in house providing*, il servizio meglio descritto nel prosieguo per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

In questa sezione si intende indicare sinteticamente la disciplina locale, a valle della normativa europea e nazionale, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento.

§§§

Per quanto attiene alla normativa in materia di servizi pubblici, si citano i seguenti testi normativi:

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

Del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si evidenziano, in particolare:

- l'articolo 2, che fornisce le seguenti definizioni:
 - «controllo»: “*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” (lett. b);
 - «controllo analogo»: “*la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante*” (lett. c);
 - «controllo analogo congiunto»: “*la situazione in cui l'amministrazione esercita, congiuntamente con altre amministrazioni su una società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (lett. d);
 - «partecipazione»: “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*” (lett. f);
 - «servizi di interesse generale»: “*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*” (lett. h);
 - «servizi di interesse economico generale»: “*i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato*” (lett. i);
 - «società»: “*gli organismi di cui al titolo V e VI, capi I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile*” (lett. l);
 - «società a controllo pubblico»: “*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*” (lett. m);
 - «società a partecipazione pubblica»: “*le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico*” (lett. n);
 - «società in house»: “*le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano i requisiti dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3*” (lett. o);
- l'articolo 3, che elenca i “*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*”, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società a responsabilità limitata o società per azioni;
- l'articolo 16, che tratta le “*Società in house*”, il quale prevede:
 - al comma 1 che “*le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercita su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali*”

privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

- al comma 3 che *"gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*.

Del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, si evidenziano, in particolare:

- l'art. 14, che prevede le possibili forme di affidamento dei servizi pubblici, disponendo che, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, venga redatta un'apposita relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;
- l'art. 17, che disciplina la forma di affidamento a società *in house*, disponendo che gli enti competenti adottino la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una motivazione qualificata;
- l'art. 19, il quale prevede che, nel caso di affidamento a società *in house* di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

§§§

Per quanto attiene alla normativa specifica inerente il settore di cui trattasi, si evidenzia quanto segue.

L'art. 2, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Il «servizio pubblico locale di rilevanza economica» oggetto della presente relazione comprende la gestione, nel territorio del Comune di Rovigo, del servizio delle pubbliche affissioni, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone patrimoniale unico per l'esposizione pubblicitaria, il rilascio delle concessioni e la riscossione del canone patrimoniale unico relativo all'occupazione del suolo mediante accessi e passi carrabili, la gestione delle vetrofanie, degli impianti di preinsegne e delle transenne parapedonali.

Si rammenta che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e, in generale, delle entrate degli enti locali, è un servizio pubblico locale che deve essere obbligatoriamente istituito ed organizzato dagli enti locali per assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali; conseguentemente, non trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201.

L'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e ss.mm.ii., riconosce la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, nei limiti della riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 della Costituzione, e, al comma 5, lett. b, prevede che il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali.

Per quanto attiene al servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DD.PP.AA.) e delle somme relative al rilascio di concessioni per gli accessi e i passi carrabili a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (T.O.S.A.P.), esso è disciplinato dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, al Capo I e al Capo II.

Nell'ambito del Comune di Rovigo, la disciplina è contenuta nel *“Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari ed altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 09/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, rimasto in vigore fino al 31/12/2020.

La Legge 27/12/2019, n. 160, all'art. 1, commi da 816 a 836, ha istituito e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, cosiddetto *“Canone Unico Patrimoniale”*, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nell'ambito del Comune di Rovigo, la disciplina è contenuta nel *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020, a cui si affianca il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 29/12/2020, entrambi in vigore dal 01/01/2021.

Come già evidenziato in premessa, all'interno del territorio del Comune di Rovigo, il servizio in questione è attualmente affidato all'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A. in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2019, adeguata con la Determinazione Dirigenziale n. 853 del 01/04/2021, la quale, oltre ai testi normativi già citati, si ispira anche al Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, al Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994, recante *“Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”* ed ogni eventuale ulteriore disposizione regolamentare o dirigenziale concernente la materia.

Il soggetto affidatario del servizio in questione agisce inoltre, in ogni caso, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), della Legge 07/08/1990, n. 241, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

A.2 – Indicatori di riferimento e schemi di atto

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29/12/2023, facendo riferimento a quanto previsto all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, si definiscono:

- *servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica* quei “servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (lett. c);
- *servizi di interesse economico generale di livello locale a rete o servizi pubblici locali a rete* quei “servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente” (lett. d);

Ciò premesso, il servizio in affidamento oggetto della presente relazione rientra tra i cosiddetti *servizi pubblici locali non a rete*, pertanto trova applicazione quanto previsto all'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che al primo comma, così come modificato dal D.Lgs. 24/02/2023, n. 13, attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica) e al secondo comma testualmente recita: *“Gli enti locali [...] al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale”*.

Si richiama, dunque, il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/08/2023, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, vengono adottate: le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n.1) e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2).

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 – Caratteristiche del servizio

Il servizio in affidamento ha ad oggetto:

- a) la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusi la gestione dei rapporti con l'utenza, la timbratura, l'indicazione degli spazi di affissione e la materiale affissione di manifesti;
- b) la verifica della riscossione, sia in forma ordinaria che accertativa e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e del canone patrimoniale sulla diffusione dei messaggi pubblicitari come disciplinato dalla Legge 27/12/2019, n. 160;
- c) il servizio di rilascio delle concessioni e riscossione del canone patrimoniale unico relativo all'occupazione del suolo mediante accessi e passi carrabili;
- d) la gestione delle vetrofanie, degli impianti di preinsegne (frece direzionali), delle transenne parapedonali e pensiline;
- e) l'attività di contrasto all'evasione e all'abusivismo tramite la mappatura delle esposizioni o iniziative aventi carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale;
- f) la gestione degli impianti affissionistici esistenti ed il relativo censimento, verificandone lo stato di manutenzione ed eventualmente provvedendone alla sostituzione o al ripristino del buono stato di conservazione, in linea con quanto disposto dall'Amministrazione;
- g) l'eventuale nuova installazione o rimozione di impianti affissionistici, in linea con quanto disposto dall'Amministrazione.

Nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti, il soggetto affidatario del servizio gestisce le relazioni con il pubblico mediante la predisposizione di uno sportello fisico presso la sede dell'azienda, l'attivazione di numeri telefonici dedicati, la gestione di una casella di posta elettronica ordinaria e certificata e la creazione di pagine informative dedicate nelle apposite sezioni del sito web dell'azienda.

Il soggetto affidatario del servizio designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate la cui riscossione è oggetto dell'affidamento, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, dal regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dall'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020 e ss.mm.ii..

Il soggetto affidatario del servizio deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D. M. 26/04/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, tanto per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici, quanto per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

Le attività sopra elencate prevedono una capillare presenza sul territorio sia nella gestione ordinaria del servizio, sia nell'attività di controllo, che presuppongono una buona conoscenza delle realtà presenti nel territorio Comunale.

Il servizio in oggetto è da ritenersi pubblico, poiché il corretto svolgimento garantisce e tutela l'interesse generale in particolar modo il servizio reso dalla pubblicità e pubbliche affissioni, che oltre ad essere uno strumento commerciale è anche una modalità di comunicazione importante che deve essere garantita con puntualità, garantendo l'imparzialità e la trasparenza necessaria.

B.2 – Obblighi di servizio e relative compensazioni

Il *servizio pubblico* può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente, ovvero indirettamente tramite un soggetto privato; l'Unione Europea intende, invece, per *servizio universale* l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza.

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di *servizio universale*. Essa precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di corrispondere un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, in merito alle due sopra citate nozioni si può osservare come, laddove si parli semplicemente di *servizio pubblico*, l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre, invece, dove si tratti di *servizio universale* l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Relativamente agli obblighi di *servizio pubblico*, si può affermare che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati:

- in modo ininterrotto a favore di tutti gli utenti (continuità);
- su tutto il territorio interessato (universalità);
- a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente Locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche, e quindi integrative della tariffa, al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

§§§

In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, l'ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere l'obbligo di tenere una contabilità separata.

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 297/4 del 29/11/2005, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se esistono le seguenti condizioni:

- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

- nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale, gli Stati membri dell'Unione Europea dispongono di un ampio margine di discrezionalità, definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato, degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- le imprese ed il territorio interessati;
- la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

La compensazione, ad ogni caso, deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

Pertanto, per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico e universale possiamo concludere in questo modo:

Gli obblighi di servizio pubblico svolgono la funzione di assicurare l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e gli interessi generali, così da garantire che i servizi siano erogati a favore di tutti gli utenti, in modo ininterrotto, su tutto il territorio interessato ed a condizioni uniformi al netto di circostanze particolari o della redditività di ciascuna singola attività.

Tali obblighi sono previsti dall'Ente pubblico, che può prevedere delle compensazioni economiche al fine di consentire all'operatore economico di mantenere il proprio equilibrio economico.

Con particolare riguardo al servizio universale, ci si riferisce allo standard minimo di qualità del servizio cui tutti gli utenti devono avere accesso. Il prezzo deve essere sostenibile per l'utente ed il compenso fornito all'operatore economico non deve alterare la concorrenza.

Nel caso di specie non sono previste specifiche compensazioni economiche per gli obblighi di servizio pubblico e universale. Non sono presenti, cioè, trasferimenti o altre agevolazioni in grado di alterare il principio di concorrenza.

Il corrispettivo per il servizio è calcolato sulla base di un aggio sul riscosso, oltre che al versamento integrale dei diritti per le affissioni d'urgenza.

L'intervento del Comune, quindi, non configura un abbattimento di costi, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Per questo motivo, il corrispettivo del servizio non si configura come un aiuto di Stato, né quale forma di compensazione. La disciplina è, pertanto, conforme a quanto previsto dall'art. 107 del TFUE (*ex* articolo 87 del TCE).

Ciò detto, resta inteso che tutte le attività sopra indicate dovranno essere remunerate unicamente attraverso il riconoscimento, in favore del gestore, del citato aggio sulle tariffe versate dagli utenti, che dovranno essere già individuate al momento della sottoscrizione del contratto di servizio alla luce della natura e della consistenza delle attività in concreto affidate.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 – Specificazione della modalità di affidamento prescelta

In base all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, le possibili modalità di gestione del servizio di cui trattasi sono le seguenti:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista con socio privato scelto con procedura di gara a doppio oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- affidamento a società *in house*;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Il Comune di Rovigo ha ritenuto che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore alla luce dell'impossibilità di reinternalizzare il servizio, non potendo destinare specifiche risorse umane allo svolgimento continuativo delle attività legate ai servizi di cui in oggetto. Partendo da tale presupposto, quindi, si espongono le ragioni poste alla base della scelta di affidare ad una società *in house* – nello specifico all'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A. - il servizio meglio descritto nella Sezione B della presente relazione. La scelta effettuata tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, della situazione delle finanze comunali (incluse quelle della società partecipata che rappresenta, a tutti gli effetti, un patrimonio della collettività), dei costi per l'ente locale, dei risultati prevedibilmente attesi, nonché dei risultati della gestione precedente del medesimo servizio.

In particolare, nella Sezione D della presente relazione si dimostra la congruità dell'offerta economica formulata da A.S.M. Rovigo S.p.A. e si dà conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e delle valutazioni di merito paragonabili.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

L'elaborazione dell'istituto dell'*in house providing* è avvenuta in ambito comunitario grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in materia di appalti pubblici, ha individuato i presupposti in presenza dei quali un soggetto tenuto al rispetto dell'evidenza pubblica può, in luogo dell'esternalizzazione dello svolgimento di determinate prestazioni mediante procedura di gara, affidarne direttamente l'esecuzione a un soggetto (*in house provider*) che presenti un rapporto così stretto con l'amministrazione affidante tale per cui può affermarsi che l'affidante e l'affidatario non siano soggetti sostanzialmente distinti.

I presupposti e/o requisiti del modello *in house*, sono esattamente:

- capitale a totale partecipazione pubblica;
- controllo analogo;
- parte più importante dell'attività a favore dell'ente o degli enti pubblici soci.

Al ricorrere di tali presupposti, l'affidamento senza previo esperimento di una procedura di gara trova fondamento nel fatto che il soggetto affidatario sia sostanzialmente identificabile con l'amministrazione affidante, costituendo un'articolazione della pubblica amministrazione stessa.

L'istituto dell'*in house* trova oggi un proprio esplicito riconoscimento nella disciplina normativa europea e nazionale.

Gli indirizzi espressi dalla CGUE sono stati tradotti in norme di diritto positivo UE nelle direttive 2014/23/UE, sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

L'art. 12 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che “*Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto,*

prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

La disciplina normativa dell'*in house providing* è completata, nel diritto interno, dalle previsioni del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, e ss.mm.ii., il quale, in particolare, all'art. 16, commi 3 e 3-bis, prescrive che “*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*” e che “*La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*”.

Infine, l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 23/12/2022, n.201, prevede che: “*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016*”.

§§§

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve ritenere che la A.S.M. Rovigo S.p.A. abbia tutte le caratteristiche per essere affidataria *in house providing* del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè:

- a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo agli enti pubblici;
- b) la prevalenza dell'attività svolta con gli enti soci;
- c) il “controllo analogo” esercitato degli enti soci sulla società.

Riguardo al requisito A, i capitali di A.S.M. Rovigo S.p.A. sono al 100% di proprietà del Comune di Rovigo. Riguardo al requisito B, la società svolge la totalità delle proprie attività in favore del Comune di Rovigo e la disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio. Pertanto, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio.

Riguardo al requisito C, il Comune di Rovigo, che detiene il 100% delle quote azionarie, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, come declinato dalle norme statutarie aziendali e dal regolamento comunale dei controlli interni.

In continuità con quanto suesposto, si ritiene opportuno riprendere alcuni dei punti contenuti all'interno dello statuto dell'azienda A.S.M. Rovigo S.p.A., sottoscritto in data 02/10/2018.

All'art. 3 – Oggetto – oltre a precisare che “*la società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. 175/2016 [...] h) gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi; le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti*”, si prevede anche che “*Il fatturato della società deve derivare in misura superiore all'80% (ottantapercento) dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico*”.

All'art. 32 – Soci e controllo pubblico – si specifica che “*In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, i soci di “ASM ROVIGO S.p.A.” esercitano su di essa i poteri di controllo analogo, corrispondenti a esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi. Il controllo analogo è esercitato singolarmente dal Comune di Rovigo quale socio unico*”.

L'azienda, inoltre, in vigore del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, risultava regolarmente iscritta nell'elenco, gestito dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” *in house* ai sensi dell'art. 192 del citato decreto.

SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 – Risultati attesi

Facendo seguito ai dati forniti dalla Società A.S.M. Rovigo S.p.A., si prevedono i seguenti incassi e relativi costi per il Comune di Rovigo:

PUBBLICITÀ E AFFISSIONI - ENTRATE								
ANNO	CANONE PUBBLICITÀ PERMANENTE	ATTIVITÀ CENSIMENTO / EVASIONE	CANONE AFFISSIONI	CANONE PUBBLICITÀ TEMPORANEA	CANONE FRECCHE DIREZIONALI	TOTALE ANNUO ENTRATE	AGGIO COMUNALE ANNUO (IVA ESCLUSA)	AGGIO COMUNALE ANNUO (IVA COMPRESA)
2025	€ 900.000,00	€ 90.000,00	€ 105.000,00	€ 38.000,00	€ 5.455,00	€ 1.138.455,00	€ 250.460,10	€ 305.561,32
2026	€ 910.000,00	€ 84.000,00	€ 109.500,00	€ 39.000,00	€ 5.455,00	€ 1.147.955,00	€ 252.550,10	€ 308.111,12
2027	€ 920.000,00	€ 77.000,00	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 5.455,00	€ 1.152.455,00	€ 253.540,10	€ 309.318,92
2028	€ 930.000,00	€ 72.000,00	€ 115.000,00	€ 40.000,00	€ 5.455,00	€ 1.162.455,00	€ 255.740,10	€ 312.002,92
2029	€ 940.000,00	€ 66.000,00	€ 115.000,00	€ 40.000,00	€ 5.455,00	€ 1.166.455,00	€ 256.620,10	€ 313.076,52

PASSI CARRAI – ENTRATE /SPESE 2025/2029	
INCASSO ANNUO	€ 33.400,00
AGGIO COMUNALE ANNUO (IVA ESCLUSA)	€ 7.348,00
AGGIO COMUNALE ANNUO (IVA INCLUSA)	€ 8.964,56

Facendo seguito ai dati forniti dalla Società A.S.M. Rovigo S.p.A., si prevedono i seguenti incassi e relativi costi per l'Azienda:

Piano servizio SAR 2025/2029	2025	2026	2027	2028	2029
Aggio su diritti di affissione	€ 23.100,00	€ 24.090,00	€ 24.200,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00
Diritti di urgenza su impianti comunali	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Aggio su imposte/canone pubblicità	€ 226.160,00	€ 227.260,00	€ 228.140,00	€ 229.240,00	€ 230.120,00
Aggio su transenne e frecce direzionali	€ 1.200,10	€ 1.200,10	€ 1.200,10	€ 1.200,10	€ 1.200,10
Passi carrai	€ 7.348,00	€ 7.348,00	€ 7.348,00	€ 7.348,00	€ 7.348,00
Totale ricavi	€ 267.308,10	€ 269.898,10	€ 271.388,10	€ 273.588,10	€ 274.468,10
Costi acquisto merci e materiale	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.200,00	€ 3.350,00	€ 3.500,00

di consumo					
Costi manutenzioni	€ 12.000,00	€ 12.500,00	€ 13.000,00	€ 13.500,00	€ 14.000,00
Totali costi variabili	€ 14.900,00	€ 15.500,00	€ 16.200,00	€ 16.850,00	€ 17.500,00
Assicurazioni	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Prestazioni tecniche professionali	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Servizi informatizzazione accertamento	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Utenze	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Imposte	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Mensa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Lavaggio Vestiario	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Altri costi ufficio	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Costi fissi del personale	€ 171.000,00	€ 172.000,00	€ 173.000,00	€ 174.000,00	€ 175.000,00
Quota parte Dirigente Settore	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Ammortamenti	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	€ 8.000,00
Totale costi fissi	€ 249.400,00	€ 249.900,00	€ 251.400,00	€ 251.900,00	€ 252.400,00
Totale dei costi diretti variabili e fissi	€ 264.300,00	€ 265.400,00	€ 267.600,00	€ 268.750,00	€ 269.900,00
Primo Margine	€ 3.008,10	€ 4.498,10	€ 3.788,10	€ 4.838,10	€ 4.568,10

L'affidamento del servizio per il prossimo quinquennio prevede l'applicazione dell'aggio pari al 22%, in linea con il precedente affidamento per il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, del servizio delle pubbliche affissioni, del canone concessorio stradale relativo agli accessi ed ai passi carrabili.

Rispetto ai precedenti affidamenti, la gestione degli impianti per le frecce direzionali commerciali stradali, degli impianti di transenne parapetonali e delle pensiline delle fermate autobus, seppur rimanendo la gestione affidata alla Società A.S.M. Rovigo S.p.A., il relativo incasso viene internalizzato dal Comune, il quale corrisponde l'aggio al 22% come per le altre attività oggetto dell'affidamento.

Visti i costi sostenuti dalla Società per la gestione degli speciali diritti per le affissioni d'urgenza, di cui all'art. 83 del vigente Regolamento recante la disciplina del canone unico patrimoniale, è previsto per il prossimo quinquennio che il gettito venga attribuito in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti tale specifico e particolare servizio.

A fronte delle attività e degli interventi messi in atto nel quinquennio 2019/2024, che hanno portato al livello di efficienza attuale del servizio, la Società concessionaria ha proposto di proseguire le attività già messe in atto,

operando in sinergia con l'Ufficio Tributi del Comune di Rovigo, in particolare nell'ottica del completamento del censimento delle utenze e del suo costante aggiornamento.

La prosecuzione dell'attività di questa Amministrazione con A.S.M. Rovigo S.p.A. valorizza l'intero ciclo integrato di gestione del servizio in oggetto ed è di tutta evidenza che la peculiarità delle funzioni svolte favorisce il ricorso alla società pubblica in quanto *longa manus* del Comune.

Per quanto fin qui esposto ed esaminate e valutate le proposte presentate dalla società A.S.M. Rovigo S.p.A., la stessa risulta essere, sia per struttura aziendale che per capacità finanziaria, in grado di soddisfare le necessità dell'Ente, come peraltro ha già avuto modo di dimostrare con gli scorsi affidamenti.

D.2 – Comparazione con opzioni alternative

In base all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/12/2022, n. 201, le possibili modalità di gestione del servizio di cui trattasi diverse da quella prescelta sono:

- gestione in economia o mediante aziende speciali;
- affidamento a società mista con socio privato scelto con procedura di gara a doppio oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica.

Si rileva quanto segue.

Il Comune di Rovigo non è nelle condizioni di optare per la gestione diretta (c.d. in economia) dei servizi pubblici qui considerati perché non ha una dotazione organica adeguata. Del resto, l'attuale contesto normativo ed economico rende assai difficile per questa Amministrazione comunale poter programmare l'assunzione di nuovo personale da destinare ai servizi pubblici di cui si discute. Per svolgere l'attività in economia servono forti investimenti e spese costanti di manutenzione; tali disponibilità economiche non sono facilmente rinvenibili.

Con riferimento alla seconda opzione, questa modalità di gestione implicherebbe la costituzione di una nuova società e ciò si porrebbe in contrasto con quanto stabilisce l'art. 20, comma 2, lett. c, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, dal momento che il Comune di Rovigo partecipa ad una società quale A.S.M. Rovigo S.p.A. che ha già nel proprio oggetto sociale la riscossione ordinaria ed accertativa di tributi ed entrate patrimoniali degli enti locali soci.

Per quanto riguarda l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, alla luce dei precedenti affidamenti all'Azienda e dall'assenza di contestazioni contrattuali rilevate, l'Amministrazione Comunale può ritenersi molto soddisfatta dei livelli qualitativi del servizio così come offerto dall'azienda A.S.M. Rovigo S.p.A..

Inoltre, il mancato coinvolgimento della società nella gestione del servizio in parola potrebbe comportare una perdita delle capacità e professionalità acquisite nel corso degli anni precedenti della struttura aziendale. L'eventuale inutilizzo della società in house 100% del Comune, nel caso in esame, rappresenterebbe nell'immediato un onere che potrebbe determinare una spesa significativa per l'ente in termini economici e riorganizzativi oltre ai risvolti occupazionali che ne potrebbero derivare.

Si rappresenta la difficoltà riscontrata nell'effettuare un'analisi di benchmarking finalizzata alla comparazione tra la gestione in essere ed i servizi erogati in altre realtà. I pochi dati reperibili e disponibili sui siti istituzionali degli enti pubblici sono, infatti, difficili da comparare fra loro stante l'estrema eterogeneità delle variabili in campo, tra cui: differenti modalità di riconoscimento del corrispettivo; gestione delle entrate maggiori e minori affidate allo stesso gestore; spesso l'operatore economico fornisce il supporto all'ente pubblico, mentre nel caso del Comune di Rovigo il servizio in affidamento è completamente esternalizzato.

Data la difficoltà riscontrata nella comparazione della nostra realtà con quelle esistenti in altri comuni, la valutazione della congruità economica si è basata su un'esame dell'offerta presentata dalla Società nell'ottica non del prezzo più basso, ma del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio.

Si evidenzia, inoltre, che la misura percentuale dell'aggio sulla riscossione riveste una rilevanza relativa, in quanto il beneficio per l'ente non è rappresentato solo dal costo del servizio, ma anche dalla capacità del gestore di garantire una gestione stabile ed efficiente correlata da un flusso ottimale delle risorse stabile nel

tempo che garantisca gli equilibri di bilancio sia dell'Azienda che del Comune, così come dimostrato dal piano economico quinquennale presentato dall'Azienda.

Preme evidenziare la grande attenzione riservata all'utenza che è dimostrata dalla presenza di due sportelli dedicati al pubblico che operano con i seguenti orario di apertura:

- **Pubblicità e Pubbliche Affissioni:** Via Dante Alighieri n. 4, apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 – 15.00/16.30.

- **Passi carrai:** Parcheggio Multipiano di Via Porta S. Giovanni s/n-Piazzale Di Vittorio, apertura al dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00.

Per quanto attiene al monitoraggio, l'art. 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, ad oggetto “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevede quanto segue:

- comma 1: “*I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*”;
- comma 2: “*La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”.

Il Comune di Rovigo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, ha adottato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29/12/2023, con la quale è stata disposta la ricognizione della situazione gestionale degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Rovigo con riferimento all'anno 2022.

Dalla suddetta ricognizione risulta che il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e concessorio stradale rientra nel novero dei servizi di interesse economico generale di livello locale (servizi pubblici locali di rilevanza economica) affidati *in house*, nello specifico, all'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A..

In applicazione, invece, di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, il Comune di Rovigo ha adottato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 29/12/2023, con la quale si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie ed alla ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati *in house providing* in riferimento all'anno 2022.

Per A.S.M. Rovigo S.p.A., partecipata al 100% dal Comune di Rovigo, si è deliberato il mantenimento della totalità delle partecipazioni societarie nel rispetto della normativa anzi citata.

D.3 – Esperienza della gestione precedente

Con riferimento alle annualità interessate dal precedente affidamento all'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A. dei servizi oggetto della presente relazione, di seguito si propongono due tabelle riepilogative che illustrano l'andamento delle entrate e della spesa per il Comune di Rovigo.

PUBBLICITÀ E AFFISSIONI			
ANNO	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESA (IVA esclusa)	TOTALE SPESA (IVA compresa)
2020	€ 873.497,54	€ 192.169,03	€ 234.446,22
2021	€ 1.194.641,97	€ 262.821,23	€ 320.641,90
2022	€ 1.194.175,82	€ 262.718,69	€ 320.516,80
2023	€ 1.183.472,01	€ 260.363,85	€ 317.643,90

La vantaggiosità dell'affidamento del servizio in questione ad A.S.M. Rovigo S.p.A. si riscontra anche nell'aumento degli incassi riferiti ad annualità precedenti, registrato nel periodo di durata dello scorso affidamento, a seguito dal censimento degli impianti come azione di contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo e nella collaborazione continuativa tra ente e azienda nel monitoraggio del parco mezzi pubblicitari e affissionali, anche nell'ambito della redazione e dell'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.

PASSI CARRAI			
ANNO	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESA (IVA esclusa)	TOTALE SPESA (IVA compresa)
2020	€ 33.685,80	€ 7.237,72	€ 8.830,02
2021	€ 33.238,60	€ 7.305,65	€ 8.912,89
2022	€ 32.639,81	€ 7.173,19	€ 8.751,29
2023	€ 33.424,40	€ 7.353,34	€ 8.971,07

Di seguito si riporta la relazione sul servizio reso, trasmessa dall'Azienda A.S.M. Rovigo S.p.A.:

Relazione sul servizio

Il servizio viene svolto da due unità operative, entrambe sotto la direzione del Funzionario Responsabile (anche Dirigente Area Tecnica).

La prima, denominata S.A.R. (Servizio Accertamento e Riscossione) si occupa del canone relativo a pubblicità e affissioni mentre la seconda, all'interno del Servizio Parcheggi, si occupa del canone relativo ai passi carrabili.

1. Canone patrimoniale sulla diffusione dei messaggi pubblicitari e sulle pubbliche affissioni

1.1 Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto: la gestione, nel territorio del Comune di Rovigo, del servizio delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone unico patrimoniale su pubblicità e affissioni. Il servizio comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la verifica della riscossione del relativo diritto, l'accertamento e con la verifica della riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, del canone patrimoniale sulla diffusione dei messaggi pubblicitari e sulle pubbliche affissioni;

Nel corso del corrente affidamento ASM Rovigo Spa ha provveduto a:

- ristrutturare radicalmente l'ufficio al fine di consentirne una migliore gestione, con il completo rinnovo della pianta organica;
- affidare i servizi di supporto all'ufficio a ditta esterna con iniziale attività di formazione del ns. personale relativamente al funzionamento dell'ufficio per la messa a regime dello stesso e successiva attività di aggiornamento e consulenza;
- bonificare e aggiornare la banca dati anche con censimento territoriale dei mezzi pubblicitari tramite sopralluoghi effettuati dal ns. personale;
- acquisire di licenza d'uso di nuovo software di gestione che viene mantenuto costantemente aggiornato;
- fornire l'ufficio di nuovi hardware per accelerare le attività informatiche;
- lavorare costantemente in accordo e sinergia con l'Ufficio Tributi del Comune di Rovigo.

Con l'implementazione di tali iniziative tutte le attività di gestione del Servizio Accertamento e Riscossione sono state potenziate. Tutti i dati del database dell'ufficio sono migrati in apposito nuovo software di gestionale, creato per le esigenze del nostro ufficio e mantenuto costantemente aggiornato.

Con l'utilizzo del nuovo gestionale sono state automatizzate molte pratiche che in precedenza venivano svolte manualmente, e nello specifico:

- registro cronologico delle affissioni;
- registro degli incassi giornalieri;
- registro degli atti di accertamento.

L'ufficio è stato collegato con gli archivi del Registro Imprese per raccogliere celermente i dati necessari ad eventuali recuperi coattivi con ricerca dati relativi a ditte in liquidazione, procedure di fallimento, composizioni societarie e caselle pec, in modo da garantire la correttezza dei dati relativi ai soggetti oggetto di imposta/canone.

Con l'implementazione di tutte le attività sopra descritte in questi 5 anni di gestione del servizio le utenze della pubblicità permanente sono passate da n. 858 del 2019 a n.1552 del 2024 (aumento del 80%) con un gettito proveniente dalla pubblicità permanente che è passato da euro 698.916,00 del 2019 a euro 955.229,00 del 2024 (aumento del 37%).

La scrivente si propone di proseguire le attività già messe in atto, operando in sinergia con l'Ufficio Tributi del Comune di Rovigo, in particolare al completamento del censimento delle utenze e al suo costante aggiornamento.

Di seguito si descrive il servizio offerto da ASM Rovigo Spa.

1.2 Modalità di erogazione del servizio

Il personale addetto al servizio, sotto la direzione del Funzionario Responsabile (anche Dirigente Area Tecnica), è composto da:

- n. 2 impiegati;
- n. 2 operatori addetti all'affissione.

L'Azienda, per quanto concerne le attività di gestione del servizio delle pubbliche affissioni provvede:

- alla sorveglianza e controllo su tutti gli spazi e impianti destinati a pubbliche affissioni;
- alla riscossione delle imposte, canoni e diritti relativi al servizio;
- alla manutenzione ordinaria degli impianti e alla manutenzione straordinaria su richiesta del competente ufficio comunale.

Le attività riguardanti la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti vengono svolte con le seguenti modalità:

- Si ricevono le commissioni mediante comunicazione "Mail" o presso la sede aziendale di via Dante Alighieri, 4. Nella prenotazione verrà indicata la data di partenza, titolo e formato dei manifesti. Il committente dovrà indicare nella comunicazione ragione sociale e partita iva, utili per la creazione di un file "PAGOPA" con il quale eseguire il pagamento nel conto corrente della tesoreria del Comune di Rovigo (attualmente l'unico metodo di pagamento risulta essere il PAGOPA).
- Le commissioni vengono registrate automaticamente mediante il gestionale di servizio dotato di un registro cronologico aggiornato alla data della commissione e pagamento.
- Si applicano le tariffe, riduzioni, esenzioni previste dal Regolamento Comunale e sue successive variazioni.
- Sono a disposizione presso i ns Uffici o mediante richiesta mail, gli elenchi degli spazi e il registro delle commissioni.
- Le modalità di affissione sono quelle previste dal Regolamento Comunale, ed in particolare vengono applicati i diritti di urgenza per le affissioni richieste negli orari di apertura dell'Ufficio ed eseguiti nella medesima giornata di consegna.
- I manifesti vengono affissi sugli appositi spazi previsti dal piano generale degli impianti e sugli spazi temporanei, steccati, impalcature e punti fissi di ogni tipo (spazi per pubblicità varia non utilizzata).

Per agevolare l'accesso dell'utenza l'ufficio per le attività di front office ha i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 – 15.00/16.30

2. Canone concessorio stradale (passi carrai)

2.1 Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto la gestione del servizio di rilascio e riscossione del canone concessorio stradale relativo agli accessi e ai passi carrabili, così come disciplinato dal Codice della Strada.

2.2 Modalità di erogazione del servizio

Le attività relative vengono svolte nell'ambito del Servizio Parcheggio, sotto la direzione del Funzionario Responsabile (anche Dirigente Area Tecnica), presso gli uffici del Parcheggio Multipiano.

Il personale addetto al servizio parcheggio si compone di:

- n. 1 capo squadra
- n. 4 operatori

Il personale svolge sia le attività relative alla gestione dei parcheggi e al controllo della sosta che le attività di gestione del servizio relativo ai passi carrai.

Per quanto riguarda i passi carrai, le attività svolte sono le seguenti:

- Rilascio delle concessioni (previo parere rilasciato dal Comando della Polizia Locale) ed alla verifica della riscossione del relativo canone concessorio stradale afferente agli accessi e passi carrabili.
- Fornitura di appositi cartelli con il prescritto segnale di passo carraio riportante il numero delle concessioni e lo stemma e dicitura del Comune.
- Controllo dei pagamenti del canone concessorio.
- Revoca le concessioni di passo carraio per mancato pagamento del canone concessorio, segnalando alla Polizia Locale i passi carrabili di cessata validità per morosità per i provvedimenti di competenza. Le forze di Polizia Locale sono deputate, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, all'irrogazione delle sanzioni di legge e, qualora possibili, alla rimozione dei veicoli in sosta sul passo carraio.

L'ufficio al multipiano è aperto all'utenza con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00

Obiettivi

Il servizio in affidamento oggetto della presente relazione rientra tra i cosiddetti *servizi pubblici locali non a rete*, pertanto trova applicazione quanto previsto all'art. 8 del D. Lgs. 201/2022, che al primo comma, così come modificato dal D. Lgs. 13/2023, attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica) e al secondo comma testualmente recita: *“Gli enti locali [...] al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale”*.

D.4 – Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Concordemente con quanto previsto all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, si prevede la durata dell'affidamento in 5 (cinque) anni, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Conclusioni

In definitiva, quindi, posta l'impossibilità di reinternalizzazione il servizio per carenza di personale, la modalità di affidamento diretto permette il perseguimento degli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa del Comune, la valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze del personale impiegato dall'Azienda *in house* A.S.M. Rovigo S.p.A., la quale ha una esperienza ultra ventennale nel settore. Peraltro, ne consegue l'internalizzazione degli utili della Società partecipata al 100% dal Comune, assicurando flessibilità organizzativa ed unitarietà di azione, garantendo alla cittadinanza un buon servizio radicato nel territorio.

Da quanto sin qui esposto, è ragionevole concludere che l'offerta presentata da A.S.M. Rovigo S.p.A. può ritenersi "congrua", considerata anche la solidità aziendale, la possibilità di esercitare un controllo analogo, ritenendo complessivamente il servizio reso dalla partecipata conveniente per l'Amministrazione.